

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PALERMO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 CPA**

Della dott.ssa AGATA HENRIETA BURANDT, nata a Danzica (Polonia) il 7 agosto 1985, (BRNGHN85M47Z127Y), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Sergio Sparti (SPRSRG73L13G273U) e Vincenzo Mangiapane (MNGVCN79H26H269C) in virtù di procura in calce al presente atto, ed elett.te dom.ta presso lo studio dei difensori in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti n. di fax e caselle pec: 091-6114224; sergiospart@pec.it ed enzo.mangiapane@pec.it

**CONTRO**

- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappr. *pro tempore*, con sede in Palermo Viale Regione Siciliana, n. 2194 (CF 80012000826), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF 80027950825 - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).
- Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappr. *pro tempore*, con sede in Palermo via Trinacria n. 34-36 (CF 80012000826), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF 80027950825 - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).
- Formez PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., (CF 80048080636 – pec protocollo@pec.formez.it), in persona del legale rappr. *pro tempore*, con sede in Roma, viale Marx n. 15
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (CF 80048080636 – pec protocollo@pec.formez.it), in persona del legale rappr. *pro tempore*, con sede in Roma, viale Marx n. 15
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e legale rappr. *pro tempore*, (CF 80188230587), con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF 80027950825 - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

- Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, in persona del Ministro e legale rapp. *pro tempore*, (CF 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF 80027950825 - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

### **E NEI CONFRONTI**

- Della sig.ra Alessandra Befana (BFNLSN91L52G273S), nata a Palermo il 12 luglio 1991, ed ivi residente, alla via Ruggero Leoncavallo n. 15, quale possibile controinteressata collocata utilmente nella graduatoria degli ammessi alla prova scritta (posizione n. 1738)

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTE**

- 1) Del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro, bandito giusta D.D.G. 5039 del 23.12.2021, non esibito dagli enti resistenti, ma implicito nell'atto di cui al n. 2.
- 2) Del conseguente elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso di cui al n. 1, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente (cfr. all. 1).
- 3) Dell'atto/provvedimento presupposto, di valutazione dei titoli della ricorrente, ai fini dell'ammissione alla prova scritta (non conosciuto), ma che oggettivamente la esclude.
- 4) Del provvedimento di ammissione a riconoscimento ex art. 3 DPR 189/2009 ai fini del concorso *de quo*, del suo titolo di studio estero quale laurea magistrale in scienze economico-aziendali LM-77, nella parte in cui non attribuisce un voto di laurea, convertibile in punti titoli.
- 5) Di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale di quelli di cui ai nn. 1) 2) 3) e 4)

Nonché: per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, almeno con riserva, a sostenere la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro, **prevista per il 26.05.2022**, per il riconoscimento dei punti come previsti dal bando per i suoi titoli di studio esteri, e la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. dell'Amministrazione intimata, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova del concorso per cui è causa;

## FATTI

La ricorrente ha presentato domanda d'ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro (all. 02), bandito dall'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, che per lo svolgimento della selezione si è avvalso di Formez PA, in qualità di suo associato, ma non è stata ammessa alla prova scritta.

Il bando di concorso (all. 03) prevedeva che alla prova scritta avesse accesso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, oltre agli *ex aequo* rispetto all'ultimo posto utile per l'ammissione, da preselezionare attraverso una valutazione dei titoli (cfr. bando, art. 3 lett. a).

Ai fini della preselezione tramite titoli, il voto massimo attribuibile era pari a 4 punti (cfr. bando, art. 6, comma 4) e sono risultati ammessi tutti gli *ex aequo* che hanno raggiunto almeno 3,5 punti.

Veniva prevista l'attribuzione di un punteggio progressivo per il voto di laurea, da 0,20 punti per il voto da 66/110 a 75/110, fino a 2,5 punti per il voto di 110/110, con o senza lode.

Inoltre veniva prevista l'attribuzione di ulteriori punti per ulteriori titoli di studio universitari, master, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca vantabili dai concorrenti.

Orbene, la ricorrente ha fatto domanda di partecipazione dichiarando il possesso di ben due titoli di studio universitari esteri, conseguiti in una università pubblica dell'Unione Europea (Danzica, Polonia), per i quali, conformemente a quanto previsto nel bando, era stata tempestivamente attivata la procedura di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 165/2001, nonché la procedura ex art. 3 DPR 189/2009 di riconoscimento ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.

In particolare:

- Come requisito d'ammissione la ricorrente dichiarava di essere in possesso di un *Dyplom Ekonomia* (Laurea Magistrale in scienze economico-aziendali LM-77), conseguito presso l'Università di Danzica **col massimo dei voti** secondo l'ordinamento di provenienza, per il quale l'istanza di equivalenza era stata inviata ed acquisita al Protocollo del MIUR al n. 5067 del Reg. Uff. AOODGSINFS del 22/02/2022, e l'istanza ex art. 3 DPR 189/2009 ai fini dell'attribuzione del punteggio era stata inviata

in data 23/2/2022 all'Assessorato Regionale, e da questo, come per legge trasmessa al MIUR ai fini dell'istruttoria.

- Come titolo aggiuntivo dichiarava di essere in possesso del medesimo *Dyplom Ekonomia* (Laurea Magistrale in scienze economico – aziendali LM-77) indicato come requisito d'accesso, atteso che, secondo l'art. 6, punto a.2 del bando, veniva attribuito un punteggio ulteriore di *“0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell'ammissione al concorso”*.

- Dichiarava infine di essere in possesso di un secondo titolo di studi universitari, e precisamente di un *Dyplom Prawo* (Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01), conseguito presso l'Università di Danzica, per il quale l'istanza di equivalenza era stata inviata ed acquisita al Protocollo del MIUR al n. 5068 del Registro Ufficiale AOODGSINFS del 22/02/2022; invero, secondo l'art. 6 punto a.2 del bando, veniva attribuito un punteggio ulteriore di *“0,50 per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si concorre, a prescindere dal punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso”*.

**Per tali titoli erano state presentate le istanze di equivalenza ex art. 38 D. Lgs. 165/2001, nonché l'istanza di riconoscimento ai fini di attribuzione punteggio (cfr. all.ti 4-6).**

Alle superiori istanze venivano ritualmente allegati i titoli di studio, tradotti e legalizzati ed apostillati, la dichiarazione di valore, nonché il piano di studi tradotto, legalizzato ed apostillato (v. il contenuto degli allegati 4-6).

Si evidenzia che si è certi delle equivalenze come prospettate a questo TAR, perché tali titoli di studio erano stati così valutati ai fini della partecipazione ad altri concorsi (cfr. all. 7-8), per i quali era stata parimenti attivata la medesima procedura di equivalenza, che si era conclusa con la declaratoria di equivalenza alle lauree magistrali LM-77 ed LMG-01).

Con riferimento ai titoli accademici rilasciati da paesi dell'Unione Europea, l'art. 2 del bando prevedeva che: *“I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da un*

*Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento”.*

Pertanto, posto che le istanze di equivalenza e di attribuzione del punteggio erano state tempestivamente presentate entro il termine di scadenza del bando, e la circostanza era stata segnalata nella domanda di ammissione (cfr. all. 02) la ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa con riserva, nelle more dell'adozione dei provvedimenti richiesti.

\*\*\*\*\*

In particolare, previa definizione delle istanze di equivalenza e di attribuzione del voto ai fini del punteggio in graduatoria, la ricorrente aspirava ad ottenere un punteggio titoli di 3,5 punti (quindi effettivamente utile *ex aequo* per l'ammissione alla prova scritta), secondo il seguente conteggio:

- **2,50 punti** per il voto di laurea relativo al titolo di studi equivalente alla laurea magistrale in economia LM-77: la ricorrente, nell'ordinamento di provenienza, (Università degli studi di Danzica, un prestigioso istituto universitario pubblico dell'Unione Europea) aveva ottenuto il punteggio massimo di 5/5, in una scala di valori che prevede la sufficienza con 3/5, ed incrementi progressivi di 0,50 punti fino al massimo di 5/5 (cfr. dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, ed allegata alle istanze di equivalenza ed attribuzione punti).

Su questo profilo si dirà approfonditamente a pag. 9-11

- **0,50 punti** ulteriori per il medesimo titolo, atteso che il bando (art. 6, comma a2, punto 1°) attribuisce tale punteggio per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) in economia che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM), anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell'ammissione al concorso.

Conseguentemente, vantando un titolo di studi equivalente ad una laurea magistrale a ciclo unico (e comunque almeno con riserva, in attesa del riconoscimento come tale), esso poteva essere speso non solo ai fini dell'ammissione (si poteva infatti accedere con

una laurea triennale) e del relativo punteggio di laurea, ma per il punteggio aggiuntivo di 0,50 punti.

- **0,50** per il titolo equivalente alla laurea magistrale in giurisprudenza LMG-01, ai sensi dell'art. 6, comma a1, punto 2° del bando, il quale attribuisce tale punteggio *“per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si concorre, a prescindere dal punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso”*.

In altri termini, il conseguimento di una seconda laurea, tra quelle utili ai fini dell'ammissione al concorso, veniva valutata con un + 0,50 punti, prescindendo dal voto di laurea.

Orbene, pur se il bando prevedeva espressamente l'ammissione con riserva dei concorrenti in possesso di titoli di studio esteri, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di equivalenza ed attribuzione voto ai fini della graduatoria, ritualmente e tempestivamente presentate, la ricorrente non è stata ammessa alla prova scritta.

Non si conosce il punteggio titoli attribuito alla ricorrente, atteso che, nonostante le procedure concorsuali affidate a Formez PA vengano gestite attraverso una piattaforma informatica che consente ad ogni singolo candidato di iscriversi, autenticarsi, elaborare le domande e scaricare le ricevute delle domande presentate, è alquanto singolare che l'Ente non renda disponibile l'informazione più importante, ossia gli esiti delle prove cui ogni candidato partecipa, con grave nocumento del diritto di difesa.

I provvedimenti impugnati sono quindi illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di:

## **DIRITTO**

**1) Violazione dell'art. 2 del bando con riferimento al diritto all'ammissione con riserva alla prova scritta, in attesa degli esiti delle istanze di equivalenza e di riconoscimento ai fini di attribuzione del punteggio in graduatoria dei titoli di studio conseguiti all'estero. Eccesso di potere ed irragionevolezza.**

Secondo l'art. 2 del bando, (cfr. all. 3, pag. 9), *“I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto*

*legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento”*

Atteso il tenore letterale del bando, e considerato quanto dichiarato dalla ricorrente in seno alla domanda di partecipazione con riferimento ai titoli esteri posseduti, risulta in tutta evidenza che l'ente che ha proceduto alla valutazione dei titoli abbia leso il diritto della ricorrente all'ammissione con riserva alla prova scritta.

È documentalmente provato che le istanze *ex art. 38 D Lgs. 165/01* volte alla declaratoria di equivalenza siano state regolarmente presentate dalla ricorrente, e pertanto è ragionevole presumere che, essendo stati tali titoli già dichiarati equivalenti rispettivamente ad una laurea magistrale in scienze economico aziendali (LM-77) ed in giurisprudenza (LMG-01) ai fini della partecipazione ad altri concorsi, anche in questo caso essi verranno dichiarati equivalenti.

Anche l'istanza *ex art. 3 DPR 189/09*, volta all'ammissione a riconoscimento ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria, è stata rettamente presentata, tanto che, come previsto dalla Legge, l'Assessorato regionale, quale “amministrazione interessata” l'ha inoltrata al MIUR, ai fini dell'ammissione a riconoscimento (cfr. all. 09).

Il provvedimento di ammissione a riconoscimento è pervenuto alla ricorrente solo dopo l'esclusione dal novero degli ammessi a sostenere la prova scritta (all. 10), e senza che ancora, sulla scorta di questo, le venisse attribuito un voto di laurea, da convertire in un punteggio ai fini del calcolo dei suoi punti titoli.

A prescindere da come saranno esitate le istanze, è evidente che **nelle more**, essa ha il diritto di essere ammessa alla prova scritta con riserva, così come previsto dal bando.

**2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del bando di concorso, e degli artt. n. 2 e 3 del dpr 189/2009, con riferimento al diritto della ricorrente al riconoscimento dei punti attribuibili per suoi i titoli di studio conseguiti all'estero, previa acquisizione degli esiti delle istanze di equivalenza e di riconoscimento formalmente presentate; Eccesso di potere ed irragionevolezza.**

Con la L. 11 luglio 2002, n. 148, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea.

La Convenzione di Lisbona ha lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, e di garantire il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi

firmatari, sia ai fini scolastici ed accademici, sia per l'accesso al mondo del lavoro ed alle professioni ordinistiche.

La legge 148/2002 ha recepito integralmente la Convenzione, dichiarando all'art. 5 che la competenza per il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse dall'accesso, proseguimento e conseguimento di titoli di istruzione superiore (come appunto la finalità di accesso a pubblici concorsi) appartiene alle amministrazioni dello Stato; nella fattispecie le Amministrazioni interessate per competenza, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Il regolamento in questione è stato emanato con DPR 30 luglio 2009 n. 189, rubricato: *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”*.

L'art. 2 rubricato: *“Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi”* dispone che: *“Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Ed infatti, la ricorrente ha presentato due istanze ex art. 38 per il riconoscimento di entrambi i suoi titoli di studio, che purtroppo non sono state ancora esitate, ma ciò non toglie che **il cittadino non può subire le conseguenze dell'inerzia o del ritardo della PP.AA.**

È pertanto evidente che la ricorrente non può essere esclusa dall'iter concorsuale sol perché le istanze ex art. 38, seppur regolarmente presentate, non sono state ancora esitate.

Inoltre, l'art. 3 dispone che: *“Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata”*;

Il bando di concorso, in ossequio a tali norme prevedeva l'ammissione con riserva dei candidati in possesso di titoli esteri, in attesa dei relativi provvedimenti di equivalenza e riconoscimento, purché l'istanza di equivalenza fosse stata inviata entro il termine di scadenza del bando (così come fatto dalla ricorrente).

Inoltre, conformemente alle citate norme di attuazione, la ricorrente ha presentato all'Amministrazione interessata l'istanza di riconoscimento ex art. 3, e questa l'ha



inoltrata al competente Ministero, il quale **con provvedimento purtroppo successivo alla pubblicazione della graduatoria per l'accesso alla prova scritta, ha ammesso a riconoscimento il titolo di studio estero**, dichiarandolo *“equivalente ad un titolo di Laurea Magistrale nella classe LM-77 Scienze Economico-Aziendali conseguito presso le Università italiane”* dichiarando altresì che *“il titolo è riconosciuto agli effetti del procedimento in corso presso codesta Amministrazione”* (cfr. all. 10).

Il provvedimento è stato inviato all'Ente che ha bandito il concorso affinché ne prendesse atto e provvedesse alle opportune rettifiche in via di autotutela (all. n. 11) ciò non è avvenuto.

Orbene, alla luce di ciò è evidente che l'iter concorsuale sta violando gli artt. 2 e 3 del DPR 189/2009, nonché l'art. 2 del bando, nella parte in cui tali norme assicurano che, previo esperimento delle istanze di equivalenza e di riconoscimento, sia assicurata la parità di trattamento di chi concorre in virtù di titoli di studio conseguiti all'estero, sia sotto il profilo del diritto alla partecipazione, sia sotto quello dell'attribuzione di punteggio.

Si è già trattato in narrativa (v. pag. 5 ricorso):

- della mancata attribuzione di + 0,50 punti ulteriori per la laurea specialistica in economia LM-77, atteso che il bando (art. 6, comma a2, punto 1°) attribuisce tale punteggio per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM), anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell'ammissione al concorso.
- della mancata attribuzione di + 0,50 per il titolo equivalente alla laurea magistrale in giurisprudenza LMG-01, ai sensi dell'art. 6, comma a1, punto 2° del bando, il quale attribuisce tale punteggio *“per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si concorre, a prescindere dal punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso”*.

Con riferimento al “voto” da attribuire occorre spendere qualche parola ulteriore: un primo passo per la sua valutazione è dato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, allegata alle istanze presentate (v. dichiarazione di valore allegata al file sub. all. 4 e 6), che così dispone:

*“Le competenti autorità locali dichiarano che la firma apposta sul diploma predetto è autentica, così come il diploma medesimo.*

• *Il diploma Dyplom qui allegato in copia conforme all'originale con relativa traduzione ufficiale è stato rilasciato in data 21 ottobre 2009 da Uniwersytet Gdahski istituto pubblico con sede centrale a Gdansk (Polonia).*

• *Il diploma è stato conseguito dalla Signora Agata Henrieta Burandt presso Uniwersytet Gdahski, in economia (ekonomia)*

• *Il ciclo di studio presso la predetta istituzione scolastica al termine del quale è stato conseguito il diploma è della durata di **cinque anni**.*

• *La durata totale del percorso scolastico e accademico per il conseguimento del diploma è di minimo diciassette anni a partire dalla prima classe della scuola primaria.*

• **La votazione finale riportata sul diploma è: 5,0 — bardzo dobry**

• *La votazione finale fa riferimento al sistema di valutazione scolastica locale:*

*5,0 - bardzo dobry ; 4,5 - dobry plus; 4,0 — dobry; 3,5 - dostateczny plus; 3,0 — dostateczny; 2,0 - niedostateczny il cui valore minimo sufficiente è 3,0 - dostateczny*

• *Il predetto diploma ha validità in tutto il territorio della Repubblica di Polonia ai fini della prosecuzione degli studi universitari nel corso di III livello detto doktorat ovvero nei corsi post lauream detti studia podyplomowe.*

L'ulteriore passo per valutare come il “cinque” possa essere convertito in una scala in centodecimi, è dato dall'all. 5 al DM n. 315 del 26 maggio 2015, che contiene la formula aritmetica ordinariamente in uso nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, ai fini della conversione dei voti degli esami di profitto e di laurea sostenuti nelle Università dei paesi aderenti; tale “spazio” comprende sia l'Italia che la Polonia (cfr. all. 12).

Nella scala di valutazione del sistema polacco, **il 5 rappresenta il massimo, mentre la sufficienza corrisponde al 3** (cfr. dichiarazione di valore sub all. 4 e 6) pertanto, seguendo il criterio aritmetico ivi indicato, è possibile applicare la seguente formula matematica:

- $$\text{Voto} = \frac{V - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}} * (I_{\max} - I_{\min}) + I_{\min}$$
, dove:
- V= Voto da convertire in centodecimi
- Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell'Università estera di provenienza: **(3)**
- Vmax=Voto massimo nell'Università estera di provenienza: **(5)**
- Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane **(66)**
- Imax=Voto massimo nelle Università Italiane **(110)**

Applicando alla formula i superiori valori si avrà:

- $\text{Voto} = \frac{5-3}{5-3} \times (110 - 66) + 66$
- $\text{Voto} = \frac{2}{2} \times (44) + 66$
- $\text{Voto} = 1 \times 44 + 66$
- **Voto = 110**

Non è quindi irragionevole dedurre che una laurea conseguita con 5/5 in una università pubblica europea, aderente allo spazio Europeo dell'Istruzione superiore, dopo un corso di studi di cinque anni, possa essere considerata equivalente al centodieci su scala italiana.

Fermo restando che sarà compito del Ministero, ovvero dell'Ente organizzatore del concorso a dover confermare o meno tale valutazione, seguendo motivati criteri di ragionevolezza, ovvero questo Tribunale in caso di loro inerzia.

In questa sede, e prima che l'ente organizzatore del concorso si sia pronunciato, si contesta intanto l'irragionevolezza del provvedimento di esclusione della ricorrente, sulla scorta di una mancata valutazione dei suoi titoli che invece l'ente organizzatore era tenuto ad eseguire, ammettendo con riserva la ricorrente alla prova scritta - nelle more della definizione dei procedimenti di equivalenza e riconoscimento.

Per costante principio, *“il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino icu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l'esame rimesso al giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza...* (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581) (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 4 gennaio 2018, n. 57)

Oppure anche: *“Le commissioni chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso esercitano (non una ponderazione di interessi, ma) un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza (D.P.R. n. 487/1994)”* (Cons. Stato Sez. IV, 06 febbraio 2017, n. 492).

\*\*\*\*\*

Orbene, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, questo TAR dovrà pronunciarsi sul lamentato profilo di illegittimità ed irragionevolezza del giudizio di esclusione operato dalla commissione giudicatrice.

Si chiede pertanto di sanzionare **l'illegittimità della l'azione amministrativa consistente nell'aver disposto l'esclusione di una candidata dall'iter concorsuale senza aver preso in considerazione il suo diritto di ammissione con riserva, come previsto dal bando, in attesa della definizione delle istanze di equivalenza e di riconoscimento dei suoi titoli di studio esteri, ed il suo diritto sostanziale al riconoscimento dei punti titoli per i titoli di studio esteri vantati.**

#### **SULL'ASSENZA DI CONTROINTERESSATI AL PRESENTE RICORSO:**

Anche ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio, propedeutica alla richiesta cautelare ex art. 56 cpa, è opportuno evidenziare che questa difesa ritiene che non vi siano controinteressati in senso tecnico al presente ricorso.

L'idoneità alla prova scritta viene conseguita da tutti coloro che raggiungono la soglia di 3,5 punti, prescindendo dal loro numero, in quanto vengono ammessi tutti gli ex aequo.

Conseguentemente, l'accoglimento del presente ricorso non lederebbe in concreto una situazione giuridica qualificata degli altri candidati idonei, perché all'ingresso alla prova scritta della ricorrente, non conseguirebbe l'esclusione di un altro candidato già giudicato idoneo.

Pertanto, l'interesse dei candidati giudicati idonei a concorrere col minor numero possibile di altri candidati corrisponderebbe al massimo ad una mera aspettativa di fatto, e non ad una situazione giuridica qualificata.

In proposito, si richiama l'insegnamento secondo cui: *“La nozione di controinteressato al ricorso al G.A. si fonda sulla simultanea sussistenza di due necessari elementi: quello formale (rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione) e quello sostanziale (derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un **interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario**, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa)”* (Cons. Stato Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5038).

Poiché il presente ricorso non mira all'annullamento di tutta la graduatoria degli idonei allo svolgimento della prova scritta, e poiché l'ammissione della ricorrente a tale prova non è suscettibile di "*mettere in forse*" la partecipazione degli altri idonei, si ritiene che non vi siano controinteressati in senso tecnico.

In ogni caso, al fine di evitare in radice ogni profilo di improcedibilità, è stata citata in giudizio, in veste di possibile controinteressata, la sig.ra Alessandra Befana, collocatasi utilmente nella graduatoria degli ammessi alla prova scritta (posizione n. 1738).

**SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIVA, ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*, AI SENSI DELL'ART. 56 CPA.**

Ill.mo Presidente,

Il *fumus boni iuris* del presente ricorso si evince dalla superiore narrativa.

La ricorrente è stata pregiudicata nel suo diritto all'ammissione con riserva alla prova scritta, sancito dall'art. 2 del bando (v. pag. 9 del bando, all. 02) per i casi di concorrenti muniti di titoli di studio conseguiti all'estero, ed in attesa della definizione delle procedure di equivalenza ex art. 38 D. Lgs. 165/2001, e riconoscimento ex art. 3 DPR 189/2009, regolarmente presentate.

Il vizio emerge in tutta evidenza dalla lettura del bando, senza necessità di approfondita istruttoria.

Sono versate in atti (cfr. all. n. 04-06) le istanze di equivalenza e di riconoscimento, così come la domanda di partecipazione della ricorrente, che segnalava all'Ente organizzatore del concorso il possesso dei titoli di studio esteri e l'attivazione delle procedure di equivalenza e riconoscimento, sulle quale pertanto l'ente medesimo era formalmente notiziato.

Purtroppo, l'omessa valutazione dei titoli è stata determinante per le sorti della candidata ricorrente, la quale non è stata ammessa a sostenere la prova scritta.

Riguardo al *periculum in mora*, si osserva che sussistono **ragioni di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, e neanche l'attesa del perfezionamento della notifica al controinteressato** (nel caso in cui il Presidente ritenesse tale la posizione della sig.ra Alessandra Befana, citata in tale veste).

Infatti il presente ricorso tende a consentire alla candidata ricorrente di partecipare alla prova concorsuale scritta, già fissata per il 26 maggio 2022 (cfr. all. n. 13).

Risulta quindi evidente che, ove la decisione in via cautelare non arrivasse tempestivamente, anche al fine di consentire all'ente organizzatore di approntare gli atti per permettere alla candidata una serena partecipazione alla seconda prova (ad es, inserimento della ricorrente negli elenchi anagrafici degli idonei a sostenere la prova, predisposizione della postazione, rilascio di una *pass* per l'ammissione alla prova etc...), le statuizioni adottate dal TAR sarebbero *inutiliter* date, ed occorrerebbe predisporre una sessione di prova concorsuale di recupero *ad hoc* per la ricorrente, con notevole dispendio di risorse.

Inoltre nel caso della predisposizione di una prova di recupero si creerebbe l'ulteriore problema dell'omogeneità di tale prova rispetto a quella già sostenuta in via ordinaria, per livello di difficoltà, distribuzione dei quesiti nelle varie materie etc etc...

D'altronde, anche nell'ottica di un equo contemperamento degli interessi delle parti, è evidente che l'ammissione con riserva della ricorrente candidata alla seconda prova concorsuale, non sarebbe di particolare nocumento per gli enti intimati.

Al contrario, la sospensione dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione con riserva, sarebbe di grande utilità per la ricorrente, la quale potrebbe serenamente partecipare alla prova scritta del concorso a cui aspira.

Pertanto, si auspica che il Presidente voglia concedere la sospensiva, e la conseguente ammissione con riserva alla seconda prova concorsuale, *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 56 cpa

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede che

### **VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO**

In via cautelare, *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 56 cpa, o in subordine con ordinanza collegiale ex art. 44 cpa:

- Ammettere con riserva la ricorrente alla partecipazione alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro - bandito dall'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali con DDG 5039 del 23.12.2021, indetta per il 26 maggio 2022

- Ove il provvedimento cautelare non sia reso in tempo per lo svolgimento della prova scritta, calendata per il 26 maggio 2022, ordinare all'ente organizzatore del concorso di somministrare una prova scritta alla ricorrente, con un preavviso di 15 giorni come da bando, che sia qualitativamente omogenea a quella somministrata ai candidati in via ordinaria.

Nel merito:

- Annullare gli atti impugnati col presente ricorso, ossia:

1) Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro, bandito giusta D.D.G. 5039 del 23.12.2021, non esibito ma implicito nell'atto di cui al n. 2.

2) Il conseguente elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso di cui al n. 1, limitatamente alla parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

3) L'atto/provvedimento presupposto, di valutazione dei titoli della ricorrente, ai fini dell'ammissione alla prova scritta (non conosciuto), ma che oggettivamente la esclude.

4) Il provvedimento di ammissione a riconoscimento ex art. 3 DPR 189/2009 ai fini del concorso de quo, quale laurea magistrale in scienze economico-aziendali LM-77, nella parte in cui non attribuisce un voto di laurea, convertibile in punti titoli.

5) Ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale di quelli di cui ai nn. 1) 2) 3) e 4)

- Previ definizione delle istanze ex art. 38 D. Lgs, 165/2001, ordinare ai resistenti di iconoscere l'equivalenza dei due titoli di studio esteri vantati dalla ricorrente rispettivamente alle lauree magistrali in scienze economico-aziendali LM-77 ed in giurisprudenza LMG-01 ed attribuire i conseguenti punti titoli (0,50 + 0,50)

- Ordinare al MIUR, ovvero all'ente organizzatore del concorso di attribuire un voto di laurea al titolo di studio estero vantato dalla ricorrente, equivalente ad una laurea magistrale in scienze economico-aziendali LM-77, secondo i criteri indicati nel presente atto, ovvero secondo quelli che il TAR vorrà indicare.

- Previo riconoscimento dei punti per i titoli vantati dalla ricorrente pari a 3,5, accertare il diritto della ricorrente ad essere ammessa a sostenere la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia -

Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro - bandito dall'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali con DDG 5039 del 23.12.2021

- Condannare in forma specifica ex art. 30, comma 2 cpa le amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione alla prova del concorso per cui è causa;
- Con condanna alle spese di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai fini della disciplina sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha ad oggetto "pubblico impiego", e pertanto è dovuto un CU di € 325,00

Palermo, li 19.5.2022

Avv. Vincenzo Mangiapane

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:

1. Elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso.
2. Domanda d'ammissione al concorso presentata dalla ricorrente.
3. Bando di concorso.
4. Istanza di equivalenza del *Dyplom Ekonomia* (laurea in economia LM-77), con allegati.
5. Istanza di equivalenza del *Dyplom Prawo* (laurea in giurisprudenza LMG-01), con allegati.
6. Istanza di riconoscimento ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria, con allegati.
7. Pregresso provvedimento di equivalenza del *Dyplom Ekonomia* alla laurea Magistrale in scienze economico-aziendali LM-77.
8. Pregresso provvedimento di equivalenza del *Dyplom Prawo* alla laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01.
9. Inoltro al MIUR, a cura dell'Assessorato, dell'istanza di ammissione a riconoscimento del titolo di studi della ricorrente.
10. Provvedimento di ammissione a riconoscimento del *Dyplom Ekonomia* (laurea in economia LM-77 ai fini del concorso *de quo*.
11. Istanza di rettifica in autotutela.
12. Tabella di conversione allegata al DM n. 315 del 26 maggio 2015.
13. Calendario convocazione prova scritta.